



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 184 del 4/07/2012 – 12/07/2012</b> <b>Udienza pubblica del 05/06/2012</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi - Omessa previsione della restituzione alla Regione delle risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta - Ricorso della Regione siciliana - Genericità delle censure - Inconferenza dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b> Va rilevata l'inammissibilità della questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, in quanto, trattandosi di censure generiche, esse non spiegano compiutamente quali siano le cause che provocano una lesione alle competenze regionali. Peraltro anche i parametri richiamati dalla Regione sono irrilevanti, in quanto la ricorrente richiama genericamente gli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, relativi all'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, senza motivare in ordine alla ragione per cui il finanziamento con fondi comunitari del credito d'imposta, per i datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori a tempo indeterminato, violerebbe le disposizioni statutarie relative alle entrate regionali.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> decreto legge 13/05/2011, n. 70 art. 2, co. 8 decreto legge 13/05/2011, n. 70 art. 2, co. 9 legge 12/07/2011, n. 106</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> statuto regione Sicilia art. 36</p>



statuto regione Sicilia art. 43 <b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965, n. 1074 art. 2
--

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**



**Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca**  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)